

Relazione tecnica (riferimento delibera 58/01)

PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL COSTO MEDIO ANNUO DI DISTRIBUZIONE PER CLIENTE E DEL FONDO PER LA COMPENSAZIONE TEMPORANEA DI COSTI ELEVATI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4, COMMA 11, E 5 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 28 DICEMBRE 2000 N.237/00 E PER L'ADOZIONE DI DISPOSIZIONI RECANTE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA MEDESIMA DELIBERAZIONE

1. Introduzione

Con il presente provvedimento l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) si propone di:

- determinare il valore del costo medio annuo di distribuzione per cliente (di seguito: CMUD), ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, recante definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, Supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 237/00);
- adottare disposizioni riguardanti il fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione (di seguito: fondo di compensazione) istituito con decorrenza 1 luglio 2001, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della deliberazione n. 237/00;
- modificare ed integrare alcune norme contenute nella deliberazione n. 237/00;
- prorogare i termini per la presentazione delle tariffe e per la loro pubblicazione, di cui alle deliberazioni dell'Autorità 14 febbraio 2001, n.25/01 (di seguito: deliberazione n.25/01) e n. 237/00.

2. Determinazione del CMUD e disposizioni riguardanti il fondo di compensazione

2.1 CMUD

Il costo medio annuo di distribuzione per cliente CMUD, da utilizzare per la determinazione semplificata del vincolo sui ricavi di distribuzione da parte degli esercenti che servono meno di 2000 clienti, così come previsto dall'articolo 4, comma 11 della deliberazione n. 237/00, è determinato per l'anno termico 2001 – 2002 in lire 236.500 per la distribuzione di gas naturale e in lire 289.600 per la distribuzione degli altri tipi di gas.

I valori riportati sono stati calcolati sulla base dei dati disponibili per la totalità degli esercenti il servizio nell'anno 1998.

2.2 Fondo di compensazione

Il fondo di compensazione, istituito con la deliberazione n. 237/00 e in vigore dal prossimo 1 luglio, compensa gli elevati costi unitari di distribuzione del gas naturale che si determinano a causa sia della bassa densità di popolazione delle zone servite, sia per i bassi consumi specifici, propri delle fasi iniziali della metanizzazione.

Il fondo di compensazione comporta benefici per 1,4 milioni di clienti (9% del totale nazionale) con consumi pari a 1,5 miliardi di metri cubi annui (4% del totale nazionale). Il beneficio riconosciuto è pari al 60% dei costi oltre la soglia individuata, pari a 2,15 volte il costo medio per utente, oppure a 2,15 volte il costo medio per unità di energia distribuita. Il riconoscimento di un beneficio pari al 60% dei maggiori costi rispetto alla soglia consente un sostanziale sussidio alle situazioni a costo transitoriamente elevato, ed è tale da permettere un rapido conseguimento delle economie di scala possibili e necessarie per una sostenibile economia della distribuzione del gas in tali ambiti. Al tempo stesso, viene lasciata a carico dei gestori una quota ragguardevole (40%) dei maggiori costi, in modo che i medesimi gestori siano indotti a ricercare il contenimento dei costi di distribuzione, particolarmente opportuno in tali situazioni.

Il beneficio è pari in media a 46.000 lire annue per cliente (8% del costo di distribuzione degli ambiti tariffari a costo elevato) per un esborso complessivo a carico dei clienti non situati in ambiti a costo elevato pari a 62.250 milioni annui (ca. 1,9% delle tariffe di distribuzione ovvero 4.700 lire annue per cliente).

La gestione del fondo di compensazione, anche al fine di contenere i costi di amministrazione, è mantenuta in capo all'Autorità mediante l'istituzione di un conto corrente presso un istituto bancario scelto mediante procedura concorsuale.

Gli esercenti degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato versano annualmente sul conto corrente, entro il 30 aprile dell'anno termico di riferimento, il saldo tra le quote QFNC positive e quelle negative.

Entro il 30 giugno dell'anno termico di riferimento le quote QFNC negative al netto di quelle positive di competenza sono versate agli esercenti degli ambiti tariffari a costo elevato. Qualora il gettito rinveniente dai versamenti effettuati dagli esercenti degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato non sia capiente rispetto alle esigenze poste dai versamenti a favore degli esercenti degli ambiti tariffari a costo elevato, detti versamenti sono ridotti proporzionalmente.

3. Modifiche e integrazioni della deliberazione n. 237/00

Sono pervenute da parte degli esercenti, nella prima fase di applicazione del nuovo ordinamento tariffario, alcune richieste di chiarimenti ed osservazioni relativamente alle modalità applicative della deliberazione n. 237/00. In seguito all'esame di queste osservazioni l'Autorità ritiene opportuno adottare alcune modifiche e integrazioni della deliberazione n. 237/00 come di seguito riportato.

- a) L'articolo 3, comma 2 della deliberazione n. 237/00 è modificato come segue: “*Nel caso in cui più enti locali affidino in forma associata il servizio di distribuzione e la fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato o gli stessi dichiarino di costituire un unico ambito tariffario*, l'ambito tariffario coincide con l'insieme delle località servite attraverso più impianti di distribuzione da uno o anche più esercenti”, per

tener conto della richiesta degli esercenti di una determinazione dell’ambito tariffario più vicina alle situazioni reali.

- b) La formula $VRD = CGD+CCD+QFNC$ prevista dall’articolo 4, comma 1 della deliberazione n. 237/00 può comportare difficoltà di applicazione in quanto il vincolo sui ricavi VRD è definito per ciascuna località dell’ambito, mentre la quota QFNC è determinata in funzione dell’ambito tariffario; inoltre a questa quota non deve essere applicato il *price cap* di cui all’articolo 11 della deliberazione n. 237/00. Pertanto è opportuno modificare il predetto comma e la formula nel modo seguente:

“per ciascuna località facente parte dell’ambito tariffario, il vincolo sui ricavi di distribuzione VRD è pari alla somma delle componenti rappresentative dei costi riconosciuti di gestione CGD e di capitale CCD relativi all’attività di distribuzione, effettuata con livelli di qualità, sicurezza e continuità e con le condizioni contrattuali del servizio di cui al successivo articolo 12, comma 5.

$VRD = CGD+CCD$ ”

Di conseguenza deve essere modificato l’articolo 5 della deliberazione 237/00 relativo al “*Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione*” introducendo il comma che definisce la QFNC come quota aggiunta al vincolo sui ricavi di distribuzione dell’ambito tariffario.

- c) L’articolo 4, comma 8, della deliberazione n. 237/00 relativo alla determinazione dell’APF, anno solare in cui è stata registrata la prima fornitura di gas nella località, è modificato per includere le estensioni rilevanti; si riconoscono in tal modo le estensioni rilevanti effettuate nell’arco di dieci anni compreso quello di presentazione della proposta tariffaria, riportando a congruenza il testo della delibera rispetto alla formula successiva.
- d) L’articolo 9, comma 4, della deliberazione n. 237/00 è modificato in modo che la determinazione della QVD sia a livello di ambito e non a livello di località al fine di evitare un’eccessiva articolazione delle tariffe per la vendita ai clienti del mercato vincolato.
- e) La formula di calcolo di Qm_1 , componente di costo materia prima (Qm), espressa in lire MJ, prevista dall’articolo 9, comma 5, è modificata per il periodo di transizione; il coefficiente “cnc”, coerentemente con le tariffe applicate, mantiene valori distinti per ciascun bacino tariffario, ed è determinato in modo da recuperare la componente inclusa nel costo di gestione della distribuzione.
- f) L’articolo 10, comma 1, della deliberazione n. 237/00 prevede che “ciascun comune può richiedere all’esercente dell’attività di distribuzione, l’applicazione a partire dall’1 luglio 2001, di una quota aggiuntiva non superiore all’uno per cento delle tariffe di distribuzione, al netto delle imposte, da destinarsi a contributi alle spese connesse alla fornitura del gas a clienti in condizioni economiche disagiate, ad anziani e disabili”. E’ necessario che gli esercenti dispongano di indicazioni per la riscossione della predetta quota. Si propone che sia riscossa dagli esercenti in aggiunta alle quote variabili delle opzioni tariffarie determinate ai sensi degli articoli 6 e 7 della predetta deliberazione, e sia pari al valore della quota aggiuntiva complessivamente richiesta divisa per l’energia distribuita nell’anno base.

4. Proroga dei termini.

Le modifiche ed integrazioni previste e le disposizioni concernenti il fondo di compensazione rendono necessario prorogare di 15 (quindici) giorni i termini previsti dalla deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2001, n 25/01 portandoli rispettivamente al 30 marzo 2001 e al 15 aprile 2001.

Per le stesse motivazioni l'Autorità ritiene anche necessario prorogare al 15 aprile 2001 il termine di cui all'articolo 13, comma 1 della deliberazione n. 237/00 per la presentazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2001 – 2002, senza peraltro modificare il termine di entrata in vigore dell'1 luglio 2001.

dott. ing. Claudio di Macco
direttore dell'Area gas